



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In funzione di Giudice del Lavoro e nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1004 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2020 vertente tra

CLEMENTE LUISA C.F. CLM LSU 48L24 A546L

TEMPRA ROBERTO C.F. TMP RRT 61H14 G273L

TEMPRA ALFONZA C.F. TMP LNZ 77C45 Z112G

nella qualità di eredi del signor Tempra Pietro nato a Bagheria il 25.09.1945 e deceduto in data 14.10.2011, elettivamente domiciliati in Latina, Via Cairoli n. 10 presso lo studio dell'Avv. Ezio Bonanni che li rappresenta e difende giusta procura in atti

RICORRENTI



CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo nella cui sede in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, sono elettivamente domiciliati

RESISTENTI

CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.05.2020 i ricorrenti indicati in epigrafe, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius Tempra Pietro, esponendo che il loro congiunto, soldato nell'Esercito Italiano dall'08.09.1965 al 15.11.1966 presso la Scuola Artiglieria di Bracciano, era deceduto in data 14.10.2011 per "mesotelioma pleurico", convenivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Interno, rappresentando di aver presentato, in data 16.04.2019 la domanda amministrativa per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva provocato il decesso del loro congiunto e per il riconoscimento di vittima del dovere, con esito infruttuoso avendo il Ministero della Difesa ritenuto l'insussistenza dei presupposti di legge.

Allegavano relazione medico legale del Dr. Arturo Cianciosi che ha ricostruito l'utilizzo dell'amianto da parte del Ministero della Difesa nella Scuola



Artiglieria di Bracciano dove ha prestato servizio il signor Tempra Pietro e analizzando il periodo di servizio militare del deceduto (08.09.1965-15.11.1966) ha concluso che il de cuius era stato esposto ad elevata concentrazione di polveri e fibre di amianto.

Chiedevano, previo accertamento della riferibilità delle infermità del de cuius alla specifica ipotesi di servizio prevista per le “vittime del dovere” di cui all’art. 1, comma 563, ovvero comma 564 L. 266/2005, il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, con ogni conseguenziale obbligo di comunicazione e/o inserimento del de cuius nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, DPR 243/2006 e di riconoscimento dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia.

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo e il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti Tempra Roberto e Tempra Alfonza, figli del de cuius, non potendo gli stessi essere considerati beneficiari ex art. 6 L. 466/1980 non essendo familiari a carico del dante causa alla data del decesso; nel merito contestavano la fondatezza del ricorso, del quale chiedevano il rigetto.

La causa istruita a mezzo documentazione versata dalle parti in atti e con CTU



medico legale, all'udienza del 16.09.2024 svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.

Preliminarmente si esaminano le eccezioni sollevate dai Ministeri convenuti.

Non è fondata e deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale Amministrativo potendosi sul punto richiamare i principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per cui *"in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse"* (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 8982 del 11/04/2018).

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, come sostenuto anche dalla giurisprudenza sopra richiamata, poiché per le prestazioni a favore di vittime del dovere il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità. Tale diritto, inoltre, non rientra, nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro



subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. La competenza del Giudice del Lavoro deriva dalla natura assistenziale dei benefici richiesti, ed ha, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (cfr. Cass. n. 23300 del 16/11/2016, Cass. nn. 10791 e 10792 del 04/05/2017).

Va, parimenti, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti Tempra Roberto e Tempra Alfonza, figli del de cuius, non potendo per i Ministeri convenuti essere considerati beneficiari ex art. 6 L. 466/1980 non essendo familiari a carico del dante causa alla data del decesso. La presente controversia è relativa alla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, diritto di cui gli odierni ricorrenti affermano di essere titolari. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio attiene al merito della causa e non riguarda la prospettazione, ma la fondatezza della domanda.

Sul punto, in particolare, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dal Tribunale di Parma con sentenza n. 754/2023 il quale in fattispecie analoga a quella per cui è causa, all'esito di un accurato percorso argomentativo al quale si rimanda nella sua integrità ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha così statuito:



“A riguardo, giova, invero, distinguere tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione, evidenziando che il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. La legittimazione ad agire, per contro, si iscrive “nella cornice del diritto all’azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio, servendo, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio; di talché, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione, infatti, la “parte”, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini della valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda nella quale l’attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Dunque, altro è la legittimazione ad agire, altro, è la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda. Orbene, nel caso de quo, risulta d’immediata evidenza come oggetto di controversia sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, diritto di cui gli odierni



ricorrenti, alla stregua dell'interpretazione sistematica offerta delle pertinenti disposizioni, si affermano titolari. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, dunque, non riguarda la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire, cioè, se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare. Di talché, la doglianza sollevata, sul punto, dal Ministero convenuto deve essere rigettata”.

Nel merito si ritiene di fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).



Tanto premesso il ricorso può trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.

L'oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "mesotelioma pleurico" che ha provocato il decesso del de cuius Tempra Pietro alla specifica ipotesi di servizio prevista per le "vittime del dovere" di cui all'art. 1, comma 563, ovvero comma 564 L. 266/2005 con il riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato, con ogni consequenziale obbligo di comunicazione e/o inserimento del de cuius nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, DPR 243/2006 e di riconoscimento dei benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia.

Al fine di una migliore comprensione della questione, si deve premettere la normativa di riferimento dettata dai commi 562-565 dell'art.1 della Legge 23.12.2005 n. 266, i quali hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere" (Cass. n.23396/2016).

L'art. 1, comma 563 L. n. 266/2005 prevede che *«Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*



- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».

Il successivo comma 564 dell'art. 1 cit., inoltre, afferma che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

Infine, il comma 565 dispone che «Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti». Detto regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 243/2006, il quale, all'art. 1, dispone che «Ai fini del presente regolamento, si



intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».

Ciò premesso, dalla copiosa documentazione in atti emerge che il de cuius Tempa Pietro ha subito un'esposizione diretta, indiretta e per contaminazione ambientale a polveri e fibre di amianto come confermato dalla relazione di perizia depositata dal CTU, che sulla scorta dell'esame della documentazione in atti ha accertato con la sua relazione che: *"...Il Tempa, nel periodo di servizio militare di leva espletato presso la Caserma Montefinale di Bracciano dal 08.09.1965 al 15.11.1966, è stato certamente esposto all'amianto. Le caserme, inclusa quella dove ha prestato servizio il Tempa, compresi gli edifici addetti ad officine meccaniche ed il parco mezzi (autovetture, autocarri, mezzi blindati gommati etc), erano a quei tempi realizzati con materiali e laterizi in amianto e/o contenenti amianto. In "eternit" erano*



anche molte delle coperture degli edifici delle caserme; in amianto floccato gli intonaci ed in amianto friabile le coibentazioni degli impianti delle strutture. Il Tempra svolse il ruolo di autista e pertanto, nello svolgimento delle sue mansioni, condusse svariati mezzi ruotati in dotazione al Reparto. Dette mansioni lo portarono a contatto e a manipolare materiali di amianto e/o contenenti amianto. Durante tale periodo di servizio inoltre il Tempra utilizzava, durante l'addestramento, armi che si surriscaldavano durante l'uso e che rendevano necessario, per manipolarle, l'utilizzo di guanti coibentati in amianto. Inoltre, anche nei momenti in cui egli non utilizzava direttamente detto equipaggiamento contenente amianto, avendo la qualifica di autista, certamente conduceva i suoi commilitoni insieme a tutta detta attrezzatura in giro per le strutture militari e quindi inevitabilmente era in contatto con fibre di amianto. Infine, la manutenzione ordinaria e la pulizia dei mezzi, erano affidate all'interno delle caserme anche al personale di leva rendendo quindi impossibile il sottrarsi, da parte del personale addetto, all'inalazione di fibre di amianto contenute nelle parti meccaniche e nelle parti di copertura e coibentazione di detti mezzi. Durante il periodo del servizio militare di leva, il Tempra è stato dunque esposto a polveri e fibre di amianto sia per via dell'ambiente (perimetro della caserma) che per esposizione diretta ed indiretta legata all'addestramento ed alla particolare attività di autista a cui era stato destinato il militare. Anche al di fuori dell'attività di servizio/addestramento, il militare viveva all'interno del perimetro della caserma e alloggiava in locali che verosimilmente



contenevano amianto. Ne consegue che, ritenuta ragionevolmente verosimile la presenza di amianto all'interno delle basi dell'Esercito ove ha prestato servizio il Tempra nonché nelle armi e nei mezzi utilizzati, ritenuta ragionevolmente verosimile l'esposizione dello stesso in occasione dell'attività di servizio militare, si ritiene che detta esposizione sia stata rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia (mesotelioma pleurico) che fu in seguito causa di decesso. Si ritiene quindi che vi sia una riconducibilità causale e/o concausale delle infermità che hanno causato la morte dell'ex militare di leva del Ministero della Difesa e l'esposizione professionale a polveri di amianto nel periodo di servizio prestato presso l'Esercito Italiano. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di causa di servizio in fatto e con verifica del nesso causale utile al riconoscimento della qualità di vittima del dovere del militare. Conclusioni A parere del sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta e analizzate le patologie riscontrate in sede di accertamenti peritali, è possibile affermare che il decesso del Sig. Tempra Pietro è da riportare causalmente o concasualmente alla attività dallo stesso espletata durante il periodo di leva militare dal 08.09.1965 al 15.11.1966. Si ritiene quindi la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di causa di servizio utile al riconoscimento della qualità di vittima del dovere del militare.".

Dalla relazione di perizia emerge la conferma della causa e/o concausa di servizio e il riconoscimento di vittima del dovere per il signor Tempra Pietro e



la sussistenza del maggior rischio rilevante sia per le funzioni che svolgeva sia per l'utilizzo dell'amianto essendo stato confermato dal CTU che la vittima è stata esposta, senza cautele, ad amianto e che tale *"esposizione sia stata rilevante ai fini dell'insorgenza della patologia (mesotelioma pleurico) che fu in seguito causa di decesso"* e che *"E' indubbio che l'utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale incluse le maschere protettive con filtro P3 avrebbe potuto ridurre drasticamente l'inalazione di particelle di asbesto riducendo di conseguenza il rischio di insorgenza di malattie respiratorie asbesto-correlate incluso il mesotelioma pleurico"* (cfr. CTU in atti).

Le conclusioni finali cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.

Va, pertanto, dichiarato che il signor Tempra Pietro ha diritto al riconoscimento della causa di servizio utile e dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, con diritto all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR n. 243/2006, ai fini della concessione dei relativi benefici.

La ricorrente Clemente Luisa, quale vedova del signor Tempra Pietro rientra a pieno titolo fra i superstiti aventi diritto alle prestazioni previste dall'impianto normativo di riferimento. Per quanto riguarda le domande dei ricorrenti Tempra Roberto e Tempra Alfonza, figli del de cuius non a carico del padre



all'epoca del decesso, possono anch'esse trovare accoglimento ritenendo questo decidente di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 8628/2024 che sulla liquidazione delle prestazioni spettanti ai figli non a carico del genitore defunto riconosciuto vittima del dovere, ha sottolineato la necessità di rimettere in discussione il principio formulato dalle precedenti Sezioni Unite per dar voce al fondamentale principio di solidarietà. La questione, incentrata sull'estensione dei diritti dei familiari superstiti, solleva interrogativi sull'interpretazione delle disposizioni normative e sul sostegno alle famiglie colpite. I giudici di legittimità hanno affrontato l'esame della questione partendo dall'analisi della sentenza n. 11181/2022 in cui la Corte di legittimità aveva affrontato un caso analogo. Il principio di diritto che emergeva dal caso riguardava, secondo quanto disposto dalla l. 244/2007, l'attribuzione del beneficio ai figli a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso, se il coniuge superstite avente diritto fosse stato ancora in vita. La Corte ha sostenuto che l'art. 2 comma 105 della L. N. 244/2007 ha esteso determinate prestazioni alle vittime del dovere e ai loro superstiti, senza modificare l'impianto delineato dall'art. 6 della L. N. 466/1980 che individua le categorie di familiari superstiti aventi diritto. Di conseguenza, secondo questa interpretazione, l'estensione dei benefici riguardava esclusivamente gli aspetti "oggettivi" (i benefici in sé) e non anche quelli "soggettivi" (i familiari



beneficiari). In particolare, la Cassazione ha ritenuto che“...59. *Alcun senso avrebbe dunque la novella del 2007 nella parte in cui eroga «a decorrere dal 2008 [...] alle vittime della criminalità organizzata [...] e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere [...] e ai loro familiari superstiti [...] i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della legge nr. 206 del 2004» (tutti e non alcuni soltanto) se ad essa non si attribuisse la funzione di ampliare, per il futuro, non solo le provvidenze (nello specifico, lo «speciale assegno vitalizio di euro 1033 mensili») ma, altresì, il perimetro dei beneficiari, inglobando, tra gli aventi diritto, anche i «figli maggiorenni ancorché non conviventi».*

60. Vi è di più. Seguendo l’interpretazione di Cass. nr. 11181 cit. e successive, l’art. 2 della legge nr. 244 del 2007, piuttosto che rispondere ad una logica estensiva nonché di semplificazione e tendenziale unificazione della materia, realizzerebbe l’effetto opposto, ovvero quello di una maggiore diversificazione dei regimi giuridici: l’assegno vitalizio di lire 500 mila lire mensile, infatti, che, fino al 2007, era destinato agli stessi familiari superstiti, qualunque fosse la vittima (v. supra § 45), all’indomani dell’intervento normativo, vedrebbe differenziata la platea degli aventi diritto, in rapporto alla diversa natura delle vittime, se decedute per effetto di atti terroristici o, invece, in conseguenza di reati connessi alla criminalità organizzata o per attività di servizio. 61. In ultimo, non è condivisibile quanto sostenuto dal Ministero ricorrente in relazione al secondo motivo di ricorso e cioè che la nozione di «figli maggiorenni» non sarebbe comunque identificabile con quella di «figli non a carico». 62. Va rammentato che, alla stregua



dell'indicazione ricavabile dall'art. 13, comma 3, DPR nr. 510 del 1999, per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. 63. Nel caso in esame, il riferimento ai «figli maggiorenni», contenuta nell'art. 5 della legge nr. 206 del 2004, sin dalla sua iniziale formulazione, e ai «figli maggiorenni ancorché non conviventi», poi introdotta, più incisivamente, dall'art. 2, comma 106, della legge nr. 244 del 2007, non può che avere il significato di individuare i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico. 64. Diversamente, l'inclusione nel novero dei beneficiari dei «figli maggiorenni» -con l'ulteriore e successiva precisazione, «ancorché non conviventi»- risulterebbe inutiliter data, a fronte di una espressione «figli a carico» contenuta nell'art. 6 della legge nr. del 1980 che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere, nel suo perimetro, tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall'età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi. 65. Pertanto, avendo la Corte pronunciato in modo difforme alle conclusioni che qui si propongono, va rimessa alle Sezioni Unite l'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della legge nr. 244 del 2007 che, per le ragioni sopra esposte, configura anche questione di massima di particolare importanza. Dovrà stabilirsi se la norma là dove prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro



familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti [...] sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106» debba essere interpretata come disposizione che estende alle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina concernente i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda l'individuazione dei familiari beneficiari, o se, viceversa, debba interpretarsi, come già ritenuto da questa Corte, come disposizione che estende determinate prestazioni alle vittime della criminalità organizzata e del dovere -e ai superstiti delle stesse- senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto, che resta quello tracciato dall'art. 6 della legge nr. 466 del 1980".

Per questi motivi, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha rimesso la questione al Primo Presidente affinché possa valutare l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite riguardo l'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244 del 2007.

Per i principi sopra enunciati questo Giudice ritiene di dover dare allo stato attuale continuità all'orientamento della Cassazione sopra riportato, in quanto diversamente opinando, si creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze riportate in occasione degli eventi violenti subiti.



Per quanto riguarda le prestazioni richieste si osserva quanto segue.

Il riconoscimento della speciale provvidenza economica di cui al D.P.R. n. 243/2006, a carattere indennitario, da corrispondersi *una tantum*, in € 200.000,00 in caso di morte è direttamente legato alla posizione dell'originario avente diritto, ossia alla posizione di "equiparato" alle vittime del dovere; nel caso di specie, una volta riconosciuta detta equiparazione del *de cuius* Tempra Pietro deceduto in data 14.10.2011, la provvidenza deve essere liquidata in € 200.000,00 in quota parte per ognuno dei ricorrenti nei termini di cui alla successione legittima.

Deve essere riconosciuto ai ricorrenti anche lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 3, della L. n. 206 del 2004 e 2 comma 105 della L. n. 244 del 2007 e l'assegno vitalizio adeguato all'importo di € 500,00 di cui agli artt. 1 e 2 L. n. 407 del 1998 e all'art. 3 della L. n. 466 del 1980, dalla data della morte del signor Tempra Pietro alla costituzione della prestazione.

Merita accoglimento anche la domanda di pagamento di due annualità di pensione comprensive di tredicesima mensilità (L. n. 407 del 1998, art. 2, novellato dal D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 106 del 2011, L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 (legge finanziaria per il 2008), in favore della parte ricorrente.



Trovano accoglimento parimenti le domande dei ricorrenti relative all'assistenza psicologica di cui all'art 6 comma 2° della L. n. 206/2004 (alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato) da considerarsi nel diritto dei ricorrenti, così come l'esenzione dalla spesa farmaceutica, ex art. 9 stessa legge.

Per quanto concerne l'esenzione dell'imposta di bollo per documenti ed atti delle procedure di liquidazione dei benefici e di ogni tipo di imposta (IRPEF incluso) sulle indennità erogate, anche tale domanda merita accoglimento, trovando la medesima fondamento nella normativa vigente, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 8 L. n. 206 del 2004, ai sensi del quale *"i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 2. L'erogazione delle indennità è, comunque, esente da ogni imposta diretta o indiretta"*.

È, altresì, fondata la domanda dei ricorrenti sul diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 407 del 1998, secondo cui *"i soggetti di cui all'articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di*



titoli”.

Devono essere rigettate, invece, le domande relative alla borsa di studio, all’incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, l’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e la costituzione in favore dei ricorrenti della posizione previdenziale per tutti i diritti contemplati nel c.d. “specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio” allegato (cfr doc. 10). Sul punto si ritiene di condividere l’orientamento espresso dalla citata sentenza del Tribunale di Parma n. 754/2023 il quale in fattispecie analoga a quella per cui è causa, cui ci si riporta nella sua integrità ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ha rigettato le anzidette domande così statuendo: “....All’istante non spetta, per contro, per esplicita perimetrazione normativa, il beneficio di cui all’art. 4 della L. n. 407 del 1998 secondo cui, “a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998 e dall’anno accademico 1997-1998, sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all’articolo 1 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale”.

Vanno, infine, rigettate le ultime tre domande attoree aventi ad oggetto l’incremento



della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione di reversibilità in godimento della vedova, l'aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione degli odierni ricorrenti, e quindi della vedova nonché la costituzione, in favore degli odierni ricorrenti, della posizione previdenziale per tutti i diritti contemplati nel c.d. "specchio riassuntivo dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere ed equiparati e del servizio" allegato (cfr doc. 10). Ed invero, le prime due rivendicazioni si riflettono direttamente sulla posizione di un soggetto terzo non evocato in Giudizio, ragion per cui il relativo capo di domanda non può essere accolto siccome avanzate nei confronti delle Amministrazioni convenute, prive, in materia, di legittimazione passiva. La terza rivendicazione, anch'essa di natura essenzialmente "previdenziale", nella sua estrema genericità finisce per ricalcare, nella parte obiettivamente scrutinabile, le richieste già analizzate. In difetto, pertanto, di ulteriori esplicitazioni, anche tale domanda va disattesa".

Dal parziale accoglimento della domanda consegue la compensazione in ragione del 50% delle spese di lite e la condanna al pagamento in solido dei Ministeri convenuti del rimanente 50% in favore dei ricorrenti che, già compensate, vengono liquidate in € 7.051,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Ezio Bonanni.

Restano a carico dei Ministeri convenuti le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto,



PQM

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in parziale accoglimento del ricorso,

- dichiara il diritto del de cuius Tempra Pietro al riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere con decorrenza dal 14.10.2011 e all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 DPR n. 243/06 tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei correlati benefici, condannando l'anzidetto Ministero dell'Interno all'aggiornamento della graduatoria unica *ex* art. 3, comma 3, D.P.R. n. 234 del 2006, con l'inserimento del nominativo del signor Tempra Pietro nato a Bagheria il 25.09.1945 e deceduto in data 14.10.2011, nella sua qualità di vittima del dovere;

- dichiara il diritto dei ricorrenti in qualità di eredi del signor Tempra Pietro a vedersi corrispondere, una tantum, la speciale elargizione pari ad € 200.000,00, con condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in quota parte per ognuno dei ricorrenti nei termini di cui alla successione legittima;

- dichiara il diritto dei ricorrenti alla costituzione degli assegni vitalizi da ratei di € 500,00 mensili e di € 1.033,00 mensili, entrambi soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 503/1992 e successive modificazioni, con



conseguente condanna del Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento dei ratei maturati dalla data della morte del signor Tempra Pietro alla costituzione della prestazione, oltre accessori come per legge;

- dichiara il diritto di Clemente Luisa alla corresponsione una tantum, dell'equivalente di due annualità della pensione di reversibilità a lei spettante, comprensiva della 13 mensilità, oltre accessori, con conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento della prestazione nella misura in concreto dovuta;

- dichiara il diritto dei ricorrenti alla esenzione dai ticket sanitari, all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché all'esenzione di ogni tipo di imposta sulle indennità erogate e al collocamento obbligatorio;

- rigetta per il resto le altre domande spiegate dai ricorrenti;

- compensa tra le parti le spese di lite per il 50% condannando al pagamento il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore in solido del rimanente 50% delle spese di lite in favore dei ricorrenti che, già compensate, vengono liquidate in € 7.051,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Ezio Bonanni;



- pone definitivamente a carico dei Ministeri convenuti le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Termini Imerese in data 15 ottobre 2025.

Il Giudice

Maria Cusenza

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.

